

La gestione del rischio in ambito ferroviario.

La normativa dell'Unione Europea vigente e
in preparazione



EUROPEAN
UNION
AGENCY
FOR RAILWAYS



Ordine degli Ingegneri
della Provincia
di Roma



COLLEGIO INGEGNERI
FERROVIARI ITALIANI



con il patrocinio di



Istituto per la Sicurezza Industriale



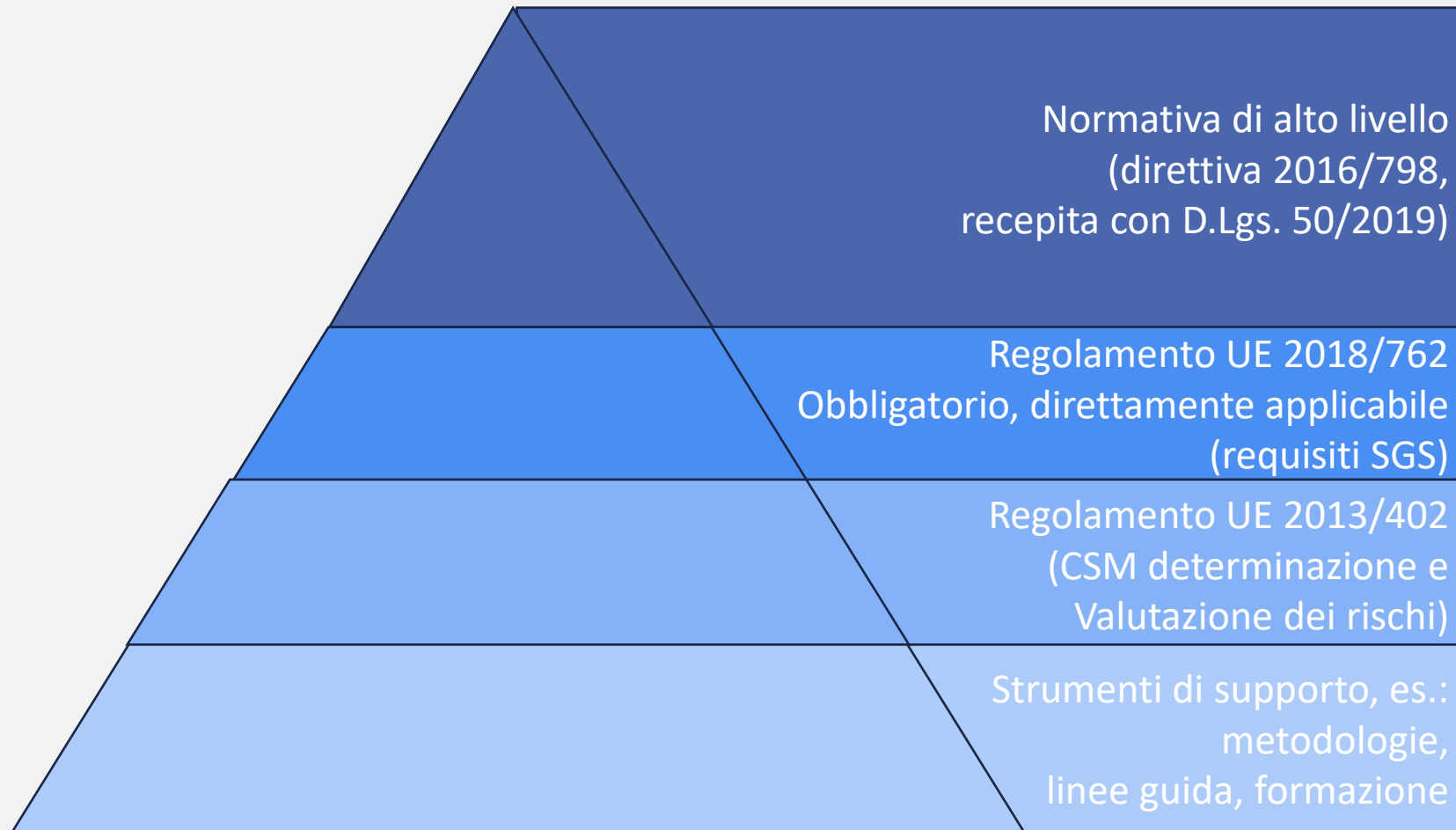
ANRA

Associazione Nazionale dei Risk Manager
e Responsabili Assicurazioni Aziendali

Contenuto

- ① Il ruolo della gestione dei rischi nel SGS
- ② Il framework per la gestione del rischio nel trasporto delle merci pericolose
- ③ La formazione disponibile a livello ERA
- ④ Lo scopo del prossimo CSM ASLP

Prima di iniziare. Cosa si applica?



① Il ruolo della gestione dei rischi nel SGS

DIRETTIVA (UE) 2016/798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell'11 maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione) [DIRETTIVA \(UE\) 2016/ 798 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO - dell'11 maggio 2016 - sulla sicurezza delle ferrovie](#)

Art. 4.1. Allo scopo di sviluppare e migliorare la sicurezza ferroviaria, gli Stati membri nei limiti delle loro competenze:

...

d) provvedono affinché la responsabilità del funzionamento sicuro del sistema ferroviario dell'Unione e **del controllo dei rischi che ne derivano incomba ai gestori dell'infrastruttura e alle imprese ferroviarie**, ciascuno per la propria parte di sistema, obbligandoli a:

- i) **mettere in atto le necessarie misure di controllo del rischio** di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), ove appropriato cooperando reciprocamente;
- ii) applicare le norme dell'Unione e le norme nazionali;
- iii) **istituire sistemi di gestione della sicurezza** ai sensi della presente direttiva;

① Il ruolo della gestione dei rischi nel SGS

Art. 9.4

Il sistema di gestione della sicurezza deve essere **adattato in funzione del tipo, delle dimensioni, dell'area di esercizio e delle altre condizioni dell'attività svolta. Il sistema garantisce il controllo di tutti i rischi connessi all'attività del gestore dell'infrastruttura o dell'impresa ferroviaria, compresi i servizi di manutenzione, fatto salvo l'articolo 14, la fornitura del materiale e il ricorso a imprese appaltatrici. Fatte salve le vigenti norme nazionali e internazionali in materia di responsabilità, il sistema di gestione della sicurezza tiene parimenti conto, ove appropriato e ragionevole, dei rischi generati dalle attività di altri attori ai sensi dell'articolo 4.**

① Il ruolo della gestione dei rischi nel SGS

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010 [L_2018129IT.01002601.xml](#)

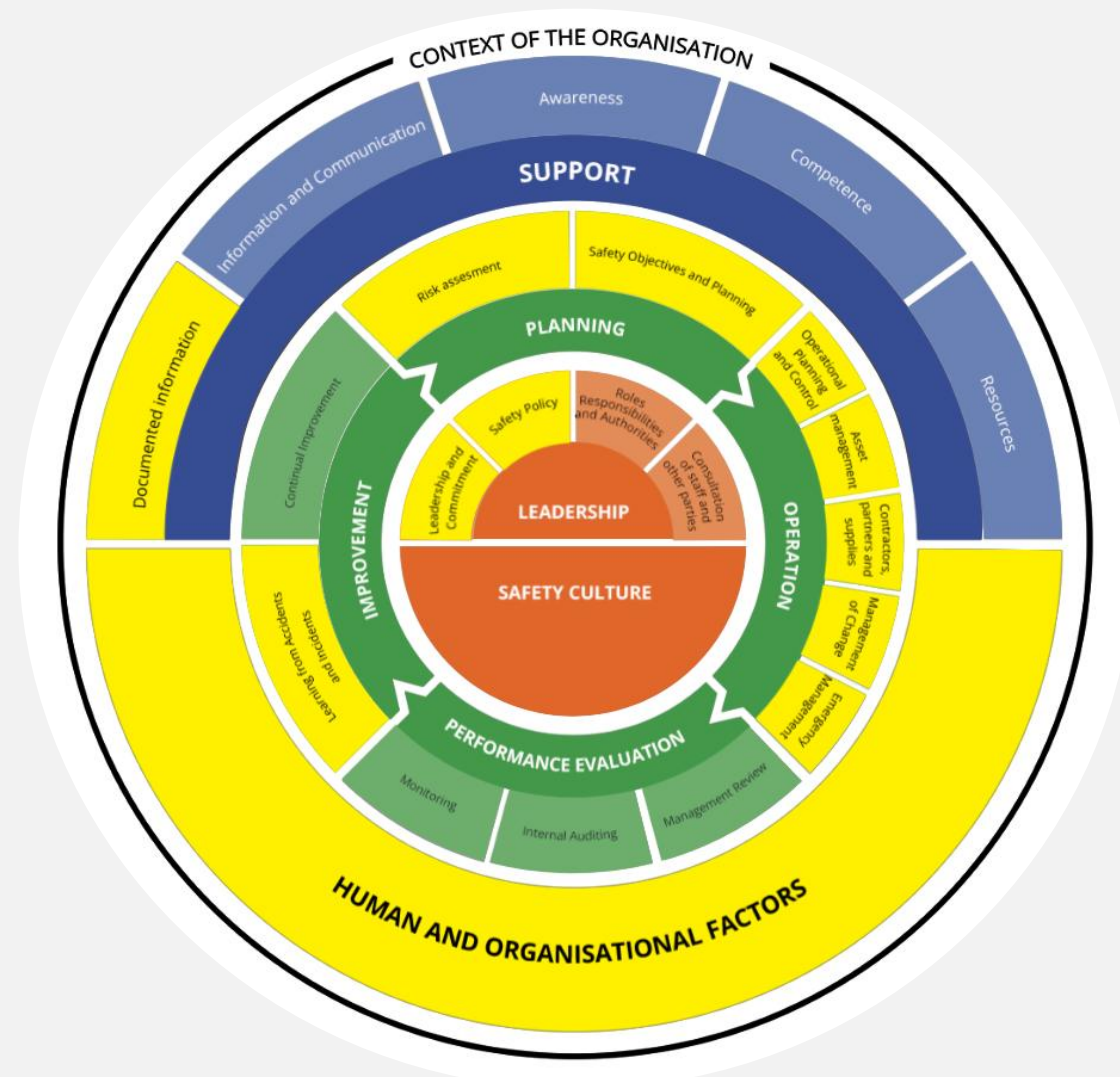
① Il ruolo della gestione dei rischi nel SGS

Il SGS ha al centro la gestione dei rischi.
I criteri che lo richiamano **esplicitamente**
nel Regolamento UE 2018/762 sono:

- 1 Contesto dell'organizzazione (1.1.b)
- 2 Leadership (2.1.1 - 2.2.2)
- 3 Pianificazione (3.1 – 3.2)
- 4 Supporto (4.5 – 4.6)
- 5 Funzionamento (5.1 - 5.2 - 5.3 - 5.4 – 5.5)
- 7 Miglioramento (7.1.3)

Implicitamente il Monitoraggio (criterio 6)
e' richiamato al punto 3.1.1. (d) del
paragrafo 'Valutazione del rischio'

Seguono alcuni esempi ➡



① Il ruolo della gestione dei rischi nel SGS

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 (CSM SGS)

3. PIANIFICAZIONE

3.1. Azioni volte ad affrontare i rischi

3.1.1. Valutazione del rischio 3.1.1.1. L'organizzazione deve:

- a) **individuare e analizzare tutti i rischi operativi, organizzativi e tecnici pertinenti per il tipo, l'entità e l'area di attività dell'organizzazione. Tali rischi devono comprendere quelli derivanti da fattori umani e organizzativi, come il carico di lavoro, la progettazione del lavoro, la fatica o l'adeguatezza delle procedure, e dalle attività di altre parti interessate** (cfr. 1. Contesto dell'organizzazione);
- b) valutare i rischi di cui alla lettera a) **impiegando metodi di valutazione del rischio adeguati**;
- c) **sviluppare e predisporre misure di sicurezza**, individuando inoltre le responsabilità associate (cfr. 2.3. Ruoli organizzativi, responsabilità, oneri e poteri);

① Il ruolo della gestione dei rischi nel SGS

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 (CSM SGS)

4.6. Integrazione dei fattori umani e organizzativi

4.6.1. L'organizzazione deve dimostrare di avere un metodo sistematico per integrare i fattori umani e organizzativi nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza. Tale metodo deve: ...

b) affrontare i rischi associati alla **progettazione** e all'**impiego di strumentazione, mansioni, condizioni di lavoro e provvedimenti organizzativi** tenendo in considerazione le **capacità umane e le limitazioni ad esse connesse**, nonché **l'influenza che esse esercitano sulla prestazione umana.**

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 (CSM SGS)

5.2 Gestione delle immobilizzazioni materiali

5.2.1 L'organizzazione deve provvedere alla **gestione dei rischi per la sicurezza associati alle immobilizzazioni materiali** [si intendono «i veicoli» o «l'infrastruttura»] durante tutta la loro esistenza (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio), dalla progettazione alla cessione, e ottemperare alle prescrizioni relative ai fattori umani da impiegare in tutte le fasi del ciclo di vita.

① Il ruolo della gestione dei rischi nel SGS

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 (CSM SGS)

5.3 Contraenti, partner e fornitori

5.3.3. A norma della procedura di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1078/2012, l'organizzazione deve monitorare:

- a) ...;
- b) **la consapevolezza dei contraenti, partner e fornitori in merito ai rischi per la sicurezza che essi comportano per le operazioni dell'organizzazione.**

① Il ruolo della gestione dei rischi nel SGS

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 (CSM SGS)

5.4. Gestione delle modifiche

5.4.1. L'organizzazione deve **attuare e controllare le modifiche al sistema di gestione della sicurezza al fine di mantenere o migliorare la prestazione di sicurezza, comprese le decisioni adottate nelle diverse fasi della gestione delle modifiche e il successivo riesame dei rischi per la sicurezza** (cfr. 3.1.1. Valutazione del rischio)

Applicazione del Regolamento UE 2013/402

La normativa relativa alle modifiche

Testo consolidato: Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009

http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/402/2015-08-03

Contiene le modifiche apportate dal [REGOLAMENTO DI ESECUZIONE \(UE\) 2015/1136 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015](#) e la Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi (GU L 185 del 14.7.2015)

[Common Safety Method for Risk Evaluation & Assessment | European Union Agency for Railways](#)

Guida ERA: [Guide for the application of the CSM design targets \(CSM-DT\)](#)

② Inland TDG Risk Management Framework

...fatta salva la direttiva 2008/68/CE, il sistema di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell'infrastruttura dovrebbe tenere in debito conto i rischi potenziali aggiuntivi generati dal trasporto di mezzi di contenimento di merci pericolose. RSD [19]



② TDG Risk Management Framework(RMF)

- Supporto agli utenti nell'ottenimento di una continua riduzione dei rischi residui all'interno di questo approccio integrato;
- Utilizzabile da diversi di utenti, es.: autorità, imprese, consulenti, associazioni e istituzioni professionali, agenzie e organismi di regolamentazione dell'UE.
- Strumento globale per contribuire a elaborare decisioni solide per la gestione dei rischi residui inerenti al trasporto delle MP e a condividere i risultati armonizzati tra le parti interessate.

③ Corsi ERA sulla gestione dei rischi

EVENTS & TRAINING > [Events & Training](#) > Risk Management Beyond Compliance Training - October 2026



Risk Management Beyond Compliance Training - October 2026

Published: 06 February 2026 **Updated:** 20 March 2026

The Agency is organising a 'Risk Management Beyond Compliance' Training open to rail professionals and safety specialists.

③ Corso ERA sulla gestione dei rischi

RISK MANAGEMENT BEYOND COMPLIANCE (OLTRE LA CONFORMITA')

Durata: due giorni, sede Valenciennes. In inglese.

Il prossimo sara' il **7-8 October 2026**

Obiettivo: Fornire competenze necessarie per implementare e gestire un processo di gestione dei rischi, finalizzate a garantire la sicurezza e andare oltre la semplice conformità.

Aspetti teorici ed esercitazioni pratiche

Corso pensato per i professionisti della sicurezza di:

IF, GI (Progettazione e attuazione SGS),

ANS (valutazione e supervisione della conformità degli operatori alle norme di sicurezza).

③ Corso ERA sulla gestione dei rischi

Programma.

1. Elementi chiave di un processo di gestione dei rischi all'interno di un sistema di gestione della sicurezza.
2. Fasi per lo sviluppo e la gestione di un registro dei rischi completo.
3. Principi della gerarchia di controllo dei rischi e indicazioni su come elaborare strategie efficaci di riduzione dei rischi in linea con gli obiettivi organizzativi.
4. Panoramica sull'importanza del monitoraggio basato sul rischio e sul suo ruolo nel garantire l'efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza.
5. Progettazione e implementazione di processi di monitoraggio basati sul rischio.
6. Tecniche e metriche per valutare l'efficacia dei controlli dei rischi.
7. Utilizzo dei risultati del monitoraggio per informare e migliorare il sistema di gestione della sicurezza.

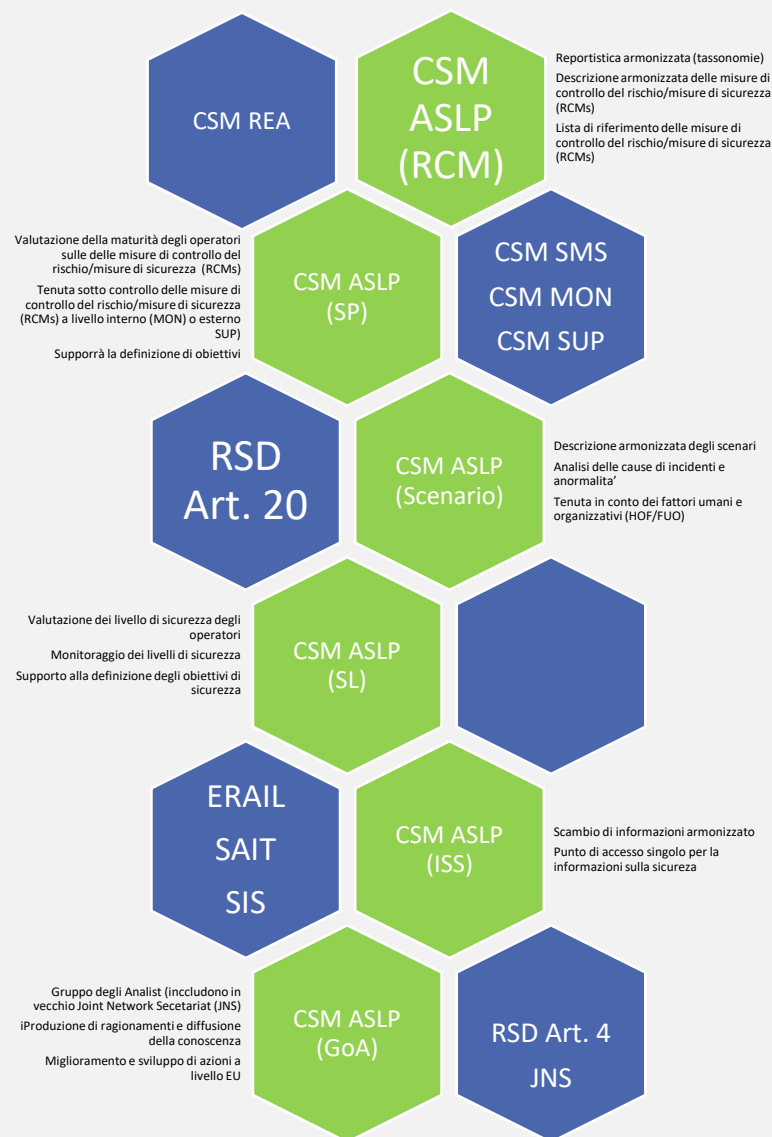
④ Il contesto regolatorio: prospettive

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) .../...

of XXX

**supplementing Directive (EU) 2016/798 of the European Parliament and of the Council
by establishing common safety methods for assessing the safety level and the safety
performance of railway operators at national and Union level and amending
Commission Decision 2009/460/EC**

(Text with EEA relevance)



Apprendimento e integrazione

*apprendimento
collettivo ben
strutturato e
continuo*

A
P
P
R
E
N
D
I
M
E
N
T
O

④ Il contesto regolatorio: prospettive

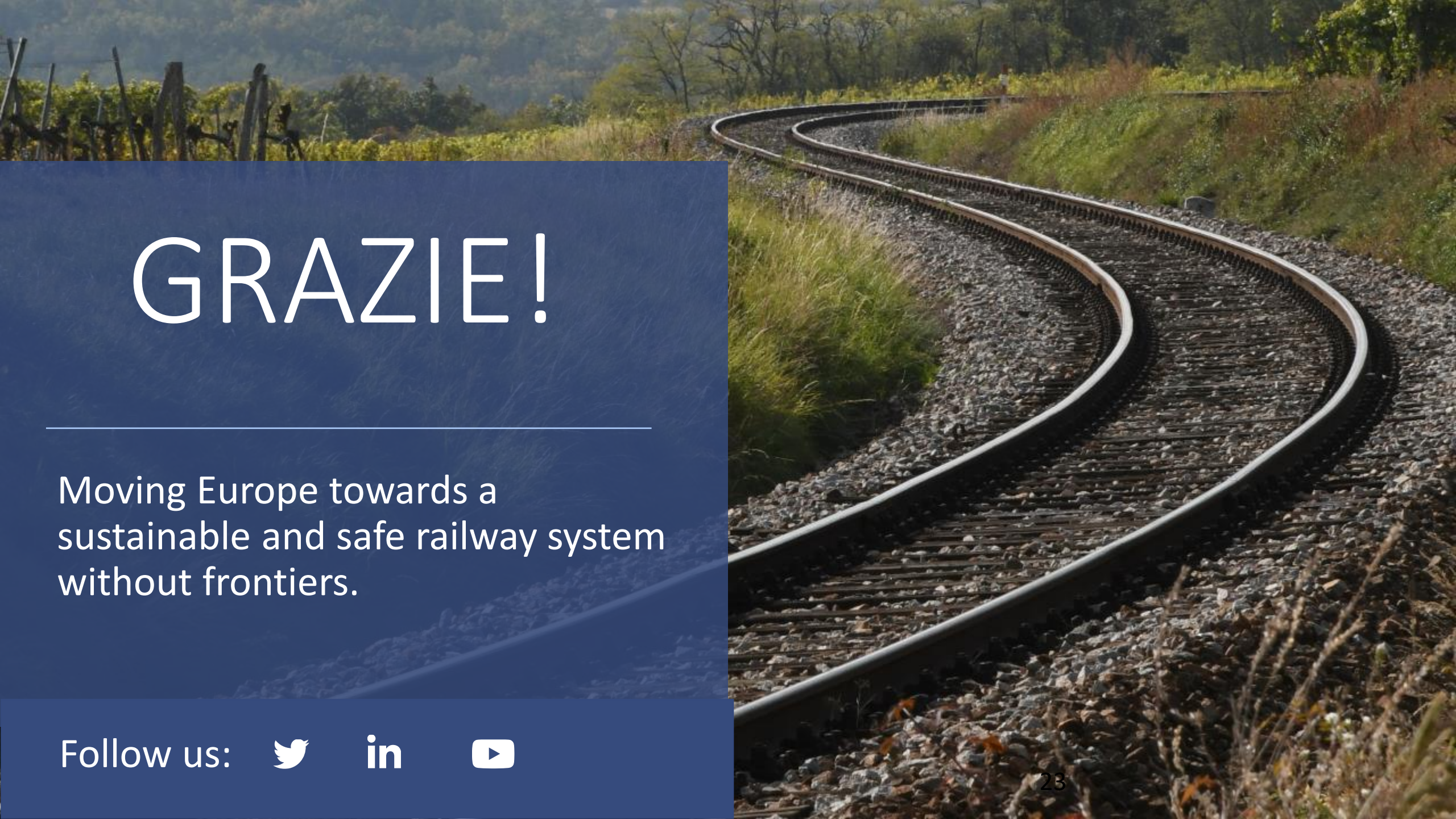
Il Regolamento «metodo di sicurezza comune per la **valutazione del livello di sicurezza e delle prestazioni di sicurezza**» non è stato ancora emanato:

- La raccomandazione dell'ERA è disponibile in lingua inglese all'indirizzo [Common Safety Methods on Assessment of Safety Level & Safety Performance \(CSM ASLP\) | European Union Agency for Railways](#);
- La pagina sull'ISS è disponibile in lingua inglese all'indirizzo [Information Sharing System \(ISS\) | European Union Agency for Railways](#) contiene le modalità per la registrazione alla fase di test dell'interfaccia, ed è collegata alle informazioni disponibili sul RINF;
- La pagina sul GoA, che hanno il compito di sviluppare proposte per il miglioramento della Sicurezza ferroviaria dell'Unione, è disponibile in lingua inglese all'indirizzo [Group of Analysts \(GoA\) | European Union Agency for Railways](#) ed incorpora JNS (Joint Network Secretariat)

④ Il contesto regolatorio: impatti

L'adozione del Regolamento CSM ASLP consentirà di far vivere insieme i seguenti livelli normativo-regolamentare:

- Condurre analisi e redigere rapporti è già un requisito esistente.
- I concetti RAMS sono inseriti nel CSM ASLP e nell'ISS;
- il “linguaggio” preesistente viene adottato in modo coerente e l'ISS contribuirà a un'implementazione coerente
- E' previsto lo sviluppo di un ISS multilingue (la versione pilota è a disposizione dei volontari)
- ERA fornirà materiale di e-learning per sviluppare le competenze relative alla reportistica,



GRAZIE!

Moving Europe towards a sustainable and safe railway system without frontiers.

Follow us:

